



CITTA' DI CESANO MADERNO
PROVINCIA DI MILANO

Nuovo Regolamento Edilizio

Allegato tecnico

LINEE GUIDA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni

Aprile 2006

Dario Vanetti ingegnere
Ordine degli Ingegneri di Milano n. 16688
Via Cesare Battisti 15 20097 San Donato Milanese (MI)

**ALLEGATO TECNICO
LINEE GUIDA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

In collaborazione con:

Settore Tecnico
del Comune di Cesano Maderno



AGENDA 21 INTERCOMUNALE
Tavolo Gestione del Territorio

Dario Vanetti ingegnere

Edoardo Garbagnati architetto

Walter Villa architetto

Nicola Noè agronomo

UrbanStudio

Via Cesare Battisti 15 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51800458 fax: 02.89057789 e.mail:urbanstudio@urbanstudio.fastwebnet.it

**ALLEGATO TECNICO.
LINEE GUIDA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Indice

Nota 1	Premessa	4
Nota 2	DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4
Nota 3	ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4
Nota 4	SPAZI URBANI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	4
Nota 5	PARCHEGGI.....	5
Nota 6	ASCENSORI	5
Nota 7	SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI.....	5
Nota 8	RAMPE E SCIVOLI	6
Nota 9	EDIFICI.....	6
Nota 10	CORRIDOI E SPAZI CONFINATI.....	7
Nota 11	PORTE.....	7
Nota 12	SERVIZI IGIENICI.....	7
Nota 13	APPARECCHI DI SERVIZIO	7
Nota 14	SERVIZI NEI LUOGHI DI LAVORO.....	7

Nota 1 Premessa

1. Il presente allegato costituisce una delle componenti delle linee guida per l'attività edilizia a corredo del Regolamento Edilizio di Cesano Maderno.
2. Le linee guida costituiscono elementi di indirizzo per il progettista che intendono richiamare e interpretare dal punto di vista tecnico le norme e i regolamenti vigenti, soprattutto con il fine di migliorare la qualità del costruito e della vita dei cittadini. A tale scopo le linee guida determinano standard qualitativi in alcuni casi più elevati rispetto alle norme vigenti.
3. Il Comune di Cesano Maderno aggiorna, integra o modifica gli allegati al Regolamento Edilizio ogni qualvolta le esigenze normative e tecniche lo richiedano, indipendentemente del corpo fondamentale del Regolamento Edilizio, secondo le procedure semplificate indicate nel Regolamento stesso.

Nota 2 DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Tutti gli immobili che contengono funzioni aperte al pubblico sono ritenuti suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità degli spazi nel caso in cui non vengano progettati e realizzati nel rispetto delle disposizioni per eliminare le barriere architettoniche.
2. Per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche sono ammesse le deroghe previste dalla normativa vigente in materia.

Allegato: Leggi e norme di riferimento
Nota 7
DPR 380/01 Art. 79

Nota 3 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Nell'ambito dell'ambiente costruito e non costruito devono essere realizzati tutti gli interventi atti a favorirne la massima fruibilità da parte di tutte le persone per garantire loro una migliore qualità della vita col superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale.
2. A tal fine negli edifici e negli spazi esterni, in tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, devono essere previste e realizzate tutte le soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
3. I progettisti, in armonia col contesto più ampio in cui si inserisce l'intervento, possono proporre soluzioni innovative e alternative a quelle usuali che, debitamente documentate, dimostrino comunque il rispetto delle finalità stabilite dalle specifiche leggi vigenti in materia di superamento e abbattimento di barriere, per un utilizzo ampliato ed in piena autonomia e sicurezza dell'ambiente da parte di tutte le persone, in special modo per i disabili.
4. In particolare, a partire dalle modalità e caratteristiche indicate dalle norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera e in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, devono essere garantiti i requisiti di adattabilità, visitabilità e accessibilità.

Regolamento Edilizio
Artt. 39, 41

Allegato: Leggi e norme di riferimento
Nota 7
LR 6/89
DM 236/89
L 13/89
DGR 4/56052 giugno 90
L104/92

Nota 4 SPAZI URBANI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

1. In tutti gli spazi urbani di relazione, tutti i percorsi, gli accessi e i servizi progettati per i disabili, devono essere adeguatamente segnalati mediante indicazioni ben visibili e percettibili, utilizzando, a seconda dei casi, indicazioni luminose, sonore, variazione di colore e altri elementi sensoriali, nonché mediante la realizzazione di corsie direzionali riconoscibili al tatto manuale e plantare.

Regolamento Edilizio
Art. 39

2. Gli attraversamenti pedonali nel centro abitato devono essere illuminati nelle ore notturne ed essere dotati di accorgimenti in grado di garantire l'attraversamento alle persone costrette a muoversi lentamente.

Nota 5 PARCHEGGI

1. Negli interventi di nuova costruzione di edifici residenziali plurifamiliari dovrà essere realizzato un posto auto privato per ogni condomino disabile che sarà residente nel condominio alla data di consegna dell'edificio. In ogni nuova costruzione dovrà essere realizzato almeno un posto auto ogni cinquanta posti auto privati (o frazione di cinquanta) da destinare a favore di eventuali disabili che possono accedere all'edificio.

2. Nelle aree produttive, commerciali e di servizi di nuova costruzione deve essere previsto un posto auto per ogni disabile operante in quel contesto. Inoltre dovrà essere realizzato almeno un posto auto ogni cinquanta (o frazione di cinquanta) posti auto destinati al pubblico da riservare a favore dei disabili che usufruiranno di quelle strutture. Tutti i posti auto riservati ai disabili devono essere posti in prossimità degli accessi agli edifici e servizi (ascensori, telefoni, servizi igienici, ecc.) e, per quanto possibile, devono essere adottate soluzioni atte alla loro protezione dalle intemperie.

3. Nella realizzazione di parcheggi è da preferire la realizzazione di due parcheggi abbinati, con lo spazio intermedio per la manovra delle carrozzine di almeno 150 cm in soluzione di continuità con scivoli e rampe, completi di segnaletica orizzontale e verticale ben visibile anche nelle ore notturne.

4. I parcheggi riservati ai disabili paralleli alla sede stradale devono avere una lunghezza non inferiore a metri 6.00 per favorire il passaggio della carrozzina fra le due auto ed essere idoneamente raccordati al marciapiede.

Nota 6 ASCENSORI

1. Tutti gli ascensori devono essere regolati per una bassa velocità di avvio e fermata, con autolivellamento del piano cabina/piano fermata con tolleranza non superiore a 1 cm e segnalazione sonora di avvio e partenza. Devono inoltre essere dotati di campanello di allarme munito di dispositivo luminoso di avvenuta chiamata e di citofono, tutti posti a 100÷130 cm di altezza. Nelle pulsantiere i numeri di piano devono essere in rilievo e con relative scritte in Braille.

2. Il dispositivo luminoso di sicurezza deve avere una autonomia minima di 4 ore.

3. Nelle nuove costruzioni le porte degli ascensori devono essere a scorrimento automatico e dotate di specifico meccanismo di arresto e inversione in caso di ostruzione.

4. Il tempo di apertura delle porte non deve essere inferiore a 15 secondi.

5. Le pulsantiere esterne, poste a 110÷140 cm di altezza (consigliato 115), devono riportare l'indicazione del piano e i numeri devono essere in rilievo e con la relativa scritta in Braille.

Nota 7 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI

1. Nelle parti comuni, per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, devono essere individuate soluzioni progettuali per il superamento di barriere architettoniche che non richiedano l'impiego di servoscala e piattaforme, il cui utilizzo deve essere riservato alle sole situazioni in cui è oggettivamente impossibile individuare soluzioni alternative.

2. La presenza di servoscala e di piattaforme elevatrici deve essere opportunamente segnalata per favorire la circolazione pedonale sul lato opposto.

Regolamento Edilizio
Art. 58

3. Opportune segnalazioni luminose ed acustiche dovranno indicare l'attivazione di questi meccanismi di sollevamento.
4. La portata dei servoscala non deve essere inferiore ai 130 kg mentre per le piattaforme non deve essere inferiore ai 180 kg.
5. La loro velocità non deve essere superiore ai 10 cm al secondo.
6. Servoscala e piattaforme devono essere sempre muniti di dispositivi di sicurezza antiribaltamento, anticesoiamento e antischiacciamento. Devono inoltre essere dotati di dispositivi di sicurezza per l'attivazione esclusiva con "persona presente".
7. I comandi di funzionamento devono essere installati sia sul meccanismo che al piano.
8. In fase di stazionamento la pedana deve essere ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Nota 8 RAMPE E SCIVOLI

1. Le rampe d'accesso agli edifici devono essere realizzate con materiale antisdrucciolo e protette da un parapetto munito di corrimano all'altezza di 90 cm. Tutti gli spazi previsti per il cambio di direzione e in corrispondenza di porte, come in tutti i piani orizzontali di sosta devono essere realizzati in piano e con lato di misura non inferiore a 150 cm. Per le parti realizzate in grigliato, la maglia deve essere inattraversabile da una sfera di 15 mm di diametro.
2. L'inizio e la fine delle rampe deve essere evidenziato mediante una variazione della rugosità del pavimento, realizzata ad almeno 30 cm di distanza e per un tratto di lunghezza di almeno 30 cm.
3. Nella realizzazione di rampe e scivoli i raccordi con marciapiedi, carreggiate, corselli d'accesso, ecc., non devono presentare un dislivello superiore a 2 cm, realizzando sempre spigoli arrotondati (o comunque addolciti verso il basso). La pendenza trasversale deve essere contenuta entro l'1%. Inoltre devono essere dotati di dissuasori di occupazione abusiva (paletti con catenelle, ringhiere, archetti, ecc.).

Nota 9 EDIFICI

1. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo, costituiti da più di quattro alloggi, e per la ristrutturazione edilizia di interi edifici o di parti significative degli stessi, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi.
2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell'alloggio stesso.
3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici.
4. Per gli edifici esistenti costituiti da più di tre livelli fuori terra privi di ascensore o con ascensori non a norma, ove venga documentata l'impossibilità tecnica di realizzazione all'interno della costruzione, è consentita l'installazione di ascensori anche all'esterno, con soluzioni armonizzate con il contesto esistente.
5. Al fine di favorire la qualità della vita dei cittadini meno abili, negli edifici con meno di quattro alloggi di nuova costruzione deve essere garantito il requisito della visitabilità.
6. Qualora le autorizzazioni per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di legge in materia di tutela paesaggistica e ambientale, non possano venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle

Allegato: Leggi e norme di riferimento

Nota 7
LR 6/89
L104/92

autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del DPR 7 gennaio 1956 n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.

Nota 10 CORRIDOI E SPAZI CONFINATI

1. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi confinati non deve essere inferiore a un metro e devono essere muniti di regolare corrimano. In corrispondenza di ascensori, rampe, servoscala, ecc., lo spazio antistante deve risultare orizzontale e con lati non inferiori a cm 150.

Nota 11 PORTE

1. Dove è indirizzato il passaggio con carrozzine, sono da preferire porte scorrevoli e motorizzate. Sono vietate le porte girevoli e le porte a vetro, se non ben fornite, queste ultime, di accorgimenti per la sicurezza, per l'antifondamento e dotate di evidenziatori di presenza.

2. La larghezza di passaggio netto delle porte esterne non deve essere inferiore a 90 cm e per le porte interne non inferiore a cm 80. I meccanismi di apertura devono essere facilmente manovrabili e percepibili da persone con ridotte capacità motorie e sensoriali.

3. eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina

4. L'accesso ai balconi e alle terrazze deve avvenire attraverso porte-finestre, con un dislivello massimo fra i pavimenti di 2,5 cm con angolo arrotondato.

Nota 12 SERVIZI IGIENICI

1. Nei servizi igienici attrezzati a norma per i disabili, la parete per l'accostamento laterale sinistro o destro della carrozzina, in modo parallelo alla tazza del wc, deve avere uno spazio libero di almeno 100 cm per la manovra della carrozzina.

2. L'accostamento frontale deve avere uno spazio libero di almeno 80 cm.

3. In generale, il dimensionamento minimo degli spazi liberi utili alla fruibilità dei servizi igienici da parte di persone disabili, dovrà essere compiuto secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

4. Il piano della doccia deve essere sempre a filo pavimento, l'eventuale servizio bidet può essere sostituito col miscelatore a doccetta e il lavabo deve essere privo di base o di colonna.

5. Le porte devono avere una apertura netta di 80 cm, devono essere scorrevoli o apribili verso l'esterno e munite di maniglione interno di richiamo.

Nota 13 APPARECCHI DI SERVIZIO

1. Negli ambienti pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico, una parte dei servizi e loro comandi (telefoni, pulsantiere, citofoni, campanelli di emergenza, distributori automatici di numeri e tessere, terminali informatici, ecc.), devono essere posti ad una altezza di 100÷130 cm dal pavimento (consigliata a 115 cm)

Nota 14 SERVIZI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedito capacità fisiche